

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2025, n. 1824

**Aggiornamento atto d'indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia reso con Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997**

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

**VISTO** il documento istruttorio del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e con il Dipartimento Sviluppo Economico, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio Industriale, Crisi Industriali e Politiche di genere, di concerto con il Presidente e con l'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle acque e Autorità Idraulica

**PRESO ATTO** delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. **di aggiornare**, nei termini esposti nelle motivazioni, l'indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto nei provvedimenti amministrativi di competenza regionale, nonché in quelli endoprocedimentali regionali in seno alle procedure statali, anche di intesa e/o valutativi, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti FER, ivi inclusi i pareri regionali (qualora previsti dalla normativa vigente) per la realizzazione di impianti eolici off-shore;
2. **per l'effetto, dare mandato** ai competenti uffici affinché i pareri ed i titoli autorizzatori in materia di ambiente, paesaggio e agricoltura afferenti ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi connessi, inclusi, ove rilevino in relazione alle opere di connessione alla rete ed alle infrastrutture connesse, gli impianti eolici off-shore, effettuino un bilanciamento tra le esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico ed agricolo espressione del carattere identitario e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, tenendo adeguatamente conto dei possibili effetti pregiudizievoli arrecabili dall'installazione e dall'esercizio degli impianti. Dette valutazioni, nonché le attività istruttorie tese al rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere effettuate conformemente agli orientamenti ed agli obiettivi imposti dalla normativa eurounitaria, alle previsioni recate dagli strumenti di programmazione nazionale e alla luce di quanto disposto dall'art. 3 co. 1 del D. Lgs. n. 190/2024, il quale dispone che *"In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio,*

*sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018", escludendo dunque la ricorrenza dell'interesse pubblico prevalente nei casi dallo stesso previsti;*

3. **di dare mandato** alle strutture regionali ed ai soggetti competenti, anche in materia di agricoltura, affinché nei procedimenti di competenza ministeriale affinché assicurino il proprio contributo istruttorio concorrendo al procedimento di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2022;
4. **di confermare** in ogni altra parte quanto deliberato con DGR n. 997/2023;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, a tutte le strutture regionali coinvolte nei processi autorizzativi, incluse le Amministrazioni provinciali a cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 17/2007 ed ai sensi della legge regionale n. 26/2022;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Aggiornamento atto d'indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia reso con Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997**

**Visti:**

- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Regolamento 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima, che tenga conto delle cinque dimensioni dell'energia: "decarbonizzazione", "efficienza energetica", "sicurezza energetica", "mercato interno dell'energia", "ricerca, innovazione e competitività";
- il Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
- il Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, la quale impone agli stati membri di prevedere che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 %, con l'obiettivo di raggiungere il 45%;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'articolo 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;
- il decreto interministeriale 10 settembre 2010, concernente *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, emanato in attuazione dell'art 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione*

- dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";
- il decreto legge 8 marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante *"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"*;
  - il decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"*;
  - il decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 recante *"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"* che, all'articolo 5, reca disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo;
  - il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Cultura ed il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 giugno 2024, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;
  - il decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 recante *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*;
  - la legge regionale 25 luglio 2019, n. 34, recante *"Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia"*, finalizzata a favorire i processi di ammodernamento degli impianti di produzione solare ed eolica esistenti sul territorio regionale ed ottimizzare l'uso delle fonti rinnovabili mediante la produzione di idrogeno;
  - la legge regionale 9 agosto 2019, n. 4 e smi, recante *"Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"*;
  - la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 e smi, recante *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*;
  - il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che è il principale strumento pianificatorio regionale per l'indirizzo e la programmazione degli interventi ed obiettivi strategici in campo energetico a lungo, medio e breve termine all'interno del proprio territorio, definendo gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, adottato dalla Giunta regionale. con Deliberazione n. 1280 dell'11 settembre 2025 e trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione;
  - il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, recante *"Norme per la pianificazione paesaggistica"*, e del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del Paesaggio"*;
  - il regolamento regionale n. 24/2010 recante *"Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, di individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
  - la legge regionale 4 giugno 2017, n. 14 recante *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali in Puglia"* che assoggetta a vincolo paesaggistico gli ulivi monumentali ricompresi nell'elenco di cui all'art. 5 della stessa e prevede particolari forme di promozione e tutela, subordinando eventuali deroghe ai divieti codificati con la medesima legge al parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica per la tutela degli alberi monumentali all'uopo istituita.

**Visti altresì:**

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno della ripresa economica dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016).

**Visti infine:**

- il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina la *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142, che introduce misure urgenti in materia di energia;
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 269, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, che ha introdotto ulteriori misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

**Premesso che:**

- la politica energetica deve porsi l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico: è, infatti, ben noto che l'aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera è direttamente connesso all'utilizzo di combustibili fossili da parte dell'uomo a scopo energetico;
- in ragione di tanto, a partire dall'Accordo adottato in esito alla Conferenza di Parigi del 2015 (COP 21) gli sforzi di tutta la Comunità internazionale sono stati tesi alla riduzione delle emissioni climalteranti, anche attraverso la ridefinizione di politiche energetiche che assicurino non solo il risparmio energetico, la decarbonizzazione ed una rapida ed efficace transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili;
- in tale scenario internazionale si collocano le iniziative dei decisori unionali e nazionali, che hanno progressivamente delineato, a livello normativo e pianificatorio/programmatorio, il quadro strategico necessario per realizzare un sistema energetico a zero emissioni di carbonio;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997, la Regione Puglia, preso atto della strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili e della stretta interconnessione tra le politiche energetiche e la necessità di assicurare e garantire una armonica coesistenza degli insediamenti FER con la tutela del paesaggio e dell'ambiente, ha espresso il proprio indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, da tenere in conto nei provvedimenti amministrativi di competenza regionale nonché in quelli endoprocedimentali regionali in seno alle procedure statali, anche di intesa e/o valutativi, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti FER, ivi inclusi i pareri regionali (allorquando previsti dalla normativa vigente) per la realizzazione di centrali eoliche *off-shore*;
- con l'atto deliberativo innanzi citato è stato, tra le altre cose, dato mandato ai competenti uffici affinché i pareri ed i titoli autorizzatori in materia ambientale e paesaggistica afferenti ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi connessi, inclusi gli impianti eolici *off-shore*, effettuino un bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo del territorio e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, conformemente agli orientamenti ed agli obiettivi imposti dalla normativa eurounitaria ed alle previsioni recate dagli strumenti di programmazione nazionale, tenendo in considerazione l'esigenza di consentire ed accelerare il complesso processo di transizione energetica, anche e soprattutto nell'ottica di contrastare i cambiamenti climatici già in atto.

**Considerato che:**

- il quadro normativo vigente a livello unionale e nazionale è stato, tuttavia, parzialmente inciso da talune disposizioni intervenute successivamente all'adozione della DGR n. 997/2023, che suggeriscono l'opportunità di aggiornare l'indirizzo precedentemente espresso;
- in particolare, con Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 è stata modificata la Direttiva (UE) 2018/2001, il Regolamento (UE) 2018/1999 e la Direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili ed abrogata la Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio che dispone, tra le altre cose, che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 debba essere almeno pari al 42,5 %, con l'obiettivo di raggiungere il 45%;
- il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 recante "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*", attuativo dell'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021, ha provveduto alla ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva di 80 GW da fonti rinnovabili rispetto ai livelli del 31 dicembre 2020;

- le regioni e le province autonome, in coerenza con le previsioni del citato decreto, sono chiamate ad individuare sui loro territori:
  - a) superfici e aree idonee ove è previsto un iter agevolato ed accelerato per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture connesse;
  - b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
  - c) superfici e aree ordinarie: le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
  - d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- l'art. 7 del citato decreto, alla cui lettura integrale si rinvia, detta inoltre i principi ed i criteri cui le Regioni e Province autonome devono attenersi nella classificazione delle aree, prevedendo, tra le altre cose, che si debba tener conto della massimizzazione delle aree da individuare nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
- con Disegno di legge n. 222 del 23/10/2024 recante *"Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 20, comma 4, del d. lgs. 8/11/21, n. 199 e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21/06/24 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)"*, non ancora approvato dal Consiglio Regionale, la Regione Puglia ha adottato la disciplina regionale in materia di individuazione delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- il DM del 21 giugno 2024, tuttavia, è stato oggetto di contenziosi giudiziari sfociati in numerose sentenze di primo grado;
- in particolare, il TAR del Lazio, con sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, ha annullato talune disposizioni del decreto, stabilendo, tra l'altro, che i ministeri resistenti dovranno rieditare i criteri per l'individuazione delle aree e statuendo sostanzialmente che riconoscere genericamente alle Regioni le facoltà indicate dall'articolo 7, comma 2, del DM del 21 giugno 2024 non equivalga a fornire alle stesse i criteri applicativi necessari per dare attuazione ai principi e criteri direttivi specifici individuati nella legge delega e riprodotti anche nell'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 199/2021, con relativo rischio di disomogeneità delle discipline regionali;
- il PNIEC del giugno 2024, in linea con le direttive di derivazione unionale, ha innalzato ulteriormente gli obiettivi previsti dal precedente piano in tema di FER, prevedendo che l'Italia dovrà raggiungere al 2030 una potenza da fonte rinnovabile di 131 gigawatt e fissando, dunque, un obiettivo del 39,4% di energie da fonti rinnovabili (FER) sui consumi finali lordi totali per l'Italia al 2030 (obiettivo differenziato per i diversi settori elettrico, termico e trasporti, con un focus sull'aumento del fotovoltaico e dell'eolico);
- il decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 recante *"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"* convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 ha emendato l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 e s.m.i. introducendo il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici; scopo di detta previsione, che soffre tuttavia delle eccezioni contemplate dallo stesso art. 20, comma 1 bis, è quello di

- limitare il consumo di suolo agricolo, la cui occupazione da parte di grandi impianti fotovoltaici a terra è suscettibile di compromettere fortemente la produzione agricola;
- il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”* ha profondamente innovato la disciplina in materia di produzione energetica da FER, riconducendo tutti i regimi autorizzatori a quelli previsti dal decreto stesso e abrogando contestualmente le previgenti disposizioni di settore;
  - l'art. 1 del citato decreto recita che lo stesso è teso ad assicurare, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio;
  - l'art. 2 precisa che gli interventi afferenti agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - l'art. 3 precisa inoltre che, in sede di ponderazione degli interessi nei singoli casi, i progetti in tema di produzione energetica da FER sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - l'art. 12 del succitato decreto prevede inoltre che entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura effettuata dal GSE ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis dello stesso articolo (vale adire e aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura) e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001, definendo anche un regime autorizzatorio semplificato per gli impianti ricadenti nell'ambito delle predette zone;
  - con DGR del 02.09.2025 n. 1271 la Regione Puglia ha adottato il *“Documento preliminare per la pianificazione delle zone di accelerazione della Regione Puglia”*, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 190/2024, escludendo dal novero delle zone di accelerazione diverse tipologie di aree interessate da peculiari regimi vincolistici tra le quali figurano anche le *“aree interessate da colture agricole di pregio (DOP, IGP, DOC, STG, produzioni biologiche) o comunque aree coltivate ad uliveto, vigneto e/o frutteto che devono mantenere la vocazione agricola”*.

**Rilevato che:**

- Nelle more della riedizione dei criteri e principi cui le Regioni dovranno attenersi nell'individuazione delle aree idonee ai sensi della sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025 precedentemente citata, avverso la quale i ministeri hanno interposto appello, continua a trovare piena applicazione la disciplina recata dal d. lgs n. 199/2021 e, in particolare, l'art. 20 comma 8 dello stesso che individua le cd aree idonee *ex lege*;
- quanto alle aree non idonee, nelle more dell'approvazione delle leggi regionali sul tema, continua, invece, a trovare applicazione il DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che all'allegato 3 definisce i criteri e le modalità per l'individuazione di dette tipologie di aree, prevedendo che, fermo restando il divieto generale di considerare come genericamente non idonee le aree agricole, possano essere classificate come tali le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;
- il Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, attuativo del D.M. 10 settembre 2010, classifica come non idonee, tra le altre, le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità nominate nell'allegato 1 dello stesso, che specifica i principali riferimenti normativi e la superficie regionale interessata dalle colture in argomento;
- la relazione tra aree idonee e non idonee e le loro possibili interferenze sono state esaminate dal MASE che con nota prot.n. 124474/2023 ha riscontrato l'istanza di interpello ambientale formulata dal Comune di Monteleone di Puglia ai sensi dell'art. 3 septies del d. lgs n. 152/2006 e smi;
- il predetto Dicastero, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, ha concluso che *"le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex art. 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame"*.

**Rilevato altresì che:**

- da quanto sopra compendiato, emerge dunque l'intento del legislatore nazionale di assicurare la massima diffusione delle fonti rinnovabili, garantendo, nel contempo, la piena integrazione di tale obiettivo, cristallizzato nell'art. 1 del d.lgs n. 190/2024, con le esigenze di tutela anche del settore agricolo: l'interesse pubblico prevalente accordato alla realizzazione di impianti FER recede, pertanto, al cospetto di prove evidenti di effetti negativi anche sul settore agricolo, da valutare caso per caso in relazione ai singoli procedimenti autorizzativi, allo scopo di evitare che la prevalenza accordata alla produzione energetica da FER ed i benefici ambientali dalla stessa discendenti intacchino in maniera irreparabile i valori culturali e naturali dei territori, di pari rango costituzionale, con dannose ricadute sulla produzione agricola, sulla biodiversità, sul paesaggio, sul turismo di qualità e, più in generale, sull'identità e riconoscibilità dei luoghi;
- le disposizioni del d. lgs. n. 190/2024 vanno inoltre lette in combinato disposto con quanto previsto dal RR n. 24/2010 che classifica come non idonee le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità, il quale andrà applicato alla luce del chiarimento reso dal MASE con la nota precedentemente citata, fermo restando che la ricadenza delle progettualità in aree rientranti nella categoria delle aree idonee non comporta automaticamente il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora necessaria, ma esclusivamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del d. lgs. n. 199/2021, che dispone la riduzione dei termini procedurali e la non vincolatività del parere paesaggistico, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91);

- da quanto da ultimo evidenziato, discende pertanto che la presenza di produzioni agricole di qualità, che costituiscono un patrimonio paesaggistico, naturale ed identitario, debba essere adeguatamente tenuta in conto nel corso delle attività istruttorie, in ragione sia del contemperamento effettuato a monte al legislatore nazionale, che ha escluso l'interesse pubblico prevalente nel caso di prove degli effetti negativi significativi sul settore agricolo, sia in virtù della classificazione operata dal R.R. n. 24/2010;
- in ragione di tanto, anche nell'ipotesi in cui le produzioni agricole di qualità ricadano all'interno di aree idonee, ferma restando la qualificazione dell'area e l'applicabilità dell'art. 22 del d. lgs. n. 199/2021 e le particolari prescrizioni discendenti dalla l.r. n. 14/2007 per la tutela degli ulivi monumentali, dovranno essere in ogni caso attentamente valutati in sede istruttoria gli effetti pregiudizievoli che potrebbero essere arrecati alle colture dall'installazione e dall'esercizio degli impianti;
- uguale esigenza di attenta valutazione istruttoria, fermo restando quanto codificato dalla già citata l.r. n. 14/2007, deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui le proposte progettuali, pur laddove ricadenti in aree idonee e ferma restando la particolare disciplina di favore applicabile, interessino zone caratterizzate da produzioni agricole non classificate come produzioni di qualità, in ragione dell'espresso disposto dell'articolo 3 del d. lgs. n. 190/2024, che esclude la ricorrenza dell'interesse pubblico prevalente nel caso di prove evidenti degli effetti negativi degli impianti sulla produzione agricola.

#### Visti inoltre:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;  
la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*.

Si ritiene pertanto che, alla luce delle risultanze istruttorie, sia opportuno aggiornare le previsioni recate dalla DGR n. 997/2023.

#### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro</b> |
|-------------------------------------------------------|

#### Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. a) della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii. si propone alla Giunta regionale:

1. **di aggiornare**, nei termini sopra esposti, l'indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto nei provvedimenti amministrativi di competenza regionale, nonché in quelli endoprocedimentali regionali in seno alle procedure statali, anche di intesa e/o valutativi, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti FER, ivi inclusi i pareri regionali (qualora previsti dalla normativa vigente) per la realizzazione di impianti eolici off-shore;
2. **per l'effetto, dare mandato** ai competenti uffici affinché i pareri ed i titoli autorizzatori in materia di ambiente, paesaggio e agricoltura afferenti ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi connessi, inclusi, ove rilevino in relazione alle opere di connessione alla rete ed alle infrastrutture connesse, gli impianti eolici off-shore, effettuino un bilanciamento tra le esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico ed agricolo espressione del carattere identitario e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, tenendo adeguatamente conto dei possibili effetti pregiudizievoli arrecabili dall'installazione e dall'esercizio degli impianti.  
Dette valutazioni, nonché le attività istruttorie tese al rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere effettuate conformemente agli orientamenti ed agli obiettivi imposti dalla normativa eurounitaria, alle previsioni recate dagli strumenti di programmazione nazionale e alla luce di quanto disposto dall'art. 3 co. 1 del D.Lgs. n. 190/2024, il quale dispone che *"In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'[articolo 16-septies della direttiva \(UE\) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018](#)", escludendo dunque la ricorrenza dell'interesse pubblico prevalente nei casi dallo stesso previsti;*
3. **di dare mandato** alle strutture regionali ed ai soggetti competenti, anche in materia di agricoltura, affinché assicurino il proprio contributo istruttorio concorrendo al procedimento di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2022;
4. **di confermare** in ogni altra parte quanto deliberato con DGR n. 997/2023;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, a tutte le strutture regionali coinvolte nei processi autorizzativi, incluse le Amministrazioni provinciali a cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 17/2007 ed ai sensi della legge regionale n. 26/2022;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Funzionaria EQ

"Responsabile del coordinamento giuridico e del contenzioso in materia ambientale"  
Dott.ssa Stella Serrati

 Stella Serrati  
18.11.2025  
11:00:09  
GMT+02:00

La Funzionaria EQ

"Programmazione Regionale in materia di qualità dell'aria, energia e sistemi ambientali complessi"  
Ing. Lucia Monica Bevere

Il Funzionario EQ

 Lucia Monica  
Bevere  
18.11.2025  
09:55:31  
GMT+01:00

“Pianificazione territoriale e contrasto ai cambiamenti climatici”

Dott. Fausto Pizzolante

Fausto Pizzolante  
18.11.2025  
10:46:51  
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe Angelini

Giuseppe Angelini  
18.11.2025 11:19:41  
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio

Rosella Anna Maria Giorgio  
18.11.2025 12:02:21  
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Dott. Luigi Trotta

Luigi Trotta  
18.11.2025 12:17:34  
GMT+01:00

La Funzionaria EQ

“Supporto procedure amministrative e contenzioso”

Dott.ssa Claudia Somma

CLAUDIA  
SOMMA  
18.11.2025  
09:23:27  
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Ing. Francesco Corvace

FRANCESCO  
CORVACE  
17.11.2025  
21:12:06  
GMT+01:00

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico

Avv. Gianna Elisa Berlingiero

Gianna Elisa  
Berlingiero  
18.11.2025 09:29:11  
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo Garofoli

Paolo Francesco Garofoli  
18.11.2025 11:23:43  
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

GIANLUCA  
NARDONE  
18.11.2025  
11:44:21  
UTC

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio Industriale, Crisi Industriali e Politiche di genere, di concerto con il Presidente e con l'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle acque e Autorità Idraulica, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale

### propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Dott. Michele Emiliano

MICHELE  
EMILIANO  
18.11.2025  
18:50:50  
GMT+01:00

Avv. Serena Triggiani

SERENA TRIGGIANI  
18.11.2025 11:37:06  
GMT+01:00

Dott. Donato Pentassuglia

Donato  
Pentassuglia  
18.11.2025  
15:04:05  
GMT+01:00